

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
delle
attività di BIOGEST S.r.l.
per la
prevenzione di comportamenti illeciti o contrari alle previsioni del
codice etico**

Approvato da

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Revisione	Data	Descrizione modifica
00	15/09/2011	Prima emissione documento
01	25/09/2011	Revisione responsabilità
02	01/04/2012	Integrazione reati ambientali
03	07/11/2012	Integrazione procedura
04	25/05/2013	Aggiornamento riferimenti G.A.S.
05	04/08/2014	Aggiornamento riferimenti G.A.S.
06	15/04/2015	Aggiornamento codice comportamento

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

Sommarario

1. Finalità e struttura del modello
2. Decreto Legislativo 231/01
3. Metodologia seguita per adozione del modello 231
 - 3.1 Contenuti del modello
 - 3.2 Modalità di gestione del modello
4. Metodologia adottata
 - 4.1 La governante aziendale
 - 4.2 Il sistema dei controlli interni
5. Metodologia per individuazione delle attività a rischio di commissione reati
 - 5.1 Individuazione attività sensibili
 - 5.2 Aggiornamento della valutazione delle attività a rischio di commissione reato
6. Sistema di controllo, definizione attuazione delle decisioni
7. Mappa di gestione delle risorse finanziarie
8. Organismo di vigilanza
9. Obblighi d'informazione
10. Sistema disciplinare
 - 10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendente e dirigenti
 - 10.2 Misure nei confronti degli amministratori
 - 10.3 Misure nei confronti del datore di lavoro ex art. 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08
 - 10.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi e dell'OdV
11. Verifiche periodiche
12. Modello e codice etico
13. Documentazione collegata

EDIZIONE		REVISIONE	
Numero:	1	Numero:	06
Data:	15/09/2011	Data:	15/04/2015

1. FINALITA' E STRUTTURA DEL MODELLO

Il D. Lgs. 31 del 08 giugno 2001 ha introdotto – in attuazione alla delega di cui all'art. 11 della legge 29/09/2000 n. 300 – il principio di responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati, espressamente indicati dagli articoli 24-26 del decreto medesimo, che, seppur compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentazione, possano considerarsi direttamente ricollegabili allo stesso ente qualora “commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

L'art. 6 del Decreto contempla l'esonero dalla responsabilità in parola per quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Alla luce della disciplina suesposta, BIOGEST S.r.l. con sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 179/A e sede operativa in Via dell'Agricoltura 5/A, entrambe nel comune di Novi Ligure (AL)

Ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Da ciò nasce il presente documento, appositamente denominato Modello Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 231/01 del 08/06/2001 (MOG 231), redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Questo modello rappresenta il modello di organizzazione e gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/09/2011.

Il MOG 231 descrive gli strumenti organizzativi attuati dalla Società per lo svolgimento dei processi aziendali in modo coordinato e controllato. Sono descritti sia quelli specifici del business aziendale che di misurazione, gestione e controllo, nelle aree aziendali cosiddette a rischio, ove cioè potrebbero essere commessi i reati considerati dal Decreto indicato.

Il MOG 231 è composto dalle seguenti parti:

Principi etici:

- Codice etico, documento che definisce gli strumenti, i principi etici ed i valori di riferimento cui la società si ispira per il perseguimento della mission aziendale

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

Parte generale:

Manuale del modello (il presente documento) il quale si ispira ai valori e principi sanciti dal codice etico, in cui sono descritti il processo di definizione e le regole di funzionamento nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso

M 231/A1 – aggiornamento del modello di valutazione dei reati ambientali

M 231/A2 – appendice di aggiornamento 2013/2014 al modello

Organigramma (contenuto nella sezione C2 del sistema di gestione UNI EN ISO 9001)

Check list di valutazione del rischio di reato

Schede di valutazione del rischio di reato

Parte specifica:

Protocollo 01 – Gestione erogazione finanziamenti pubblici

Protocollo 02 – Gestione rapporti con la PA

Protocollo 03 – Gestione appalti pubblici ed attività commerciali

Protocollo 04 - Gestione per la sicurezza (eliminato con la revisione 01 del presente Manuale in quanto contenuto nel SGSS)

Protocollo 05 – Organismo di Vigilanza gestione ed attività

Protocollo 06 – Gestione Sponsorizzazioni

Protocollo 07 – Sistema disciplinare

Protocollo 08 – Assunzione del personale e sviluppo risorse umane

Protocollo 09 – Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori

Manuale e procedure del sistema di gestione Salute e Sicurezza (BS OHSAS 18001)

Manuale e procedure del sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)

Manuale e procedure del sistema di gestione qualità (UNI EN ISO 9001 + UNI CEI EN ISO IEC 17025)

Documenti che descrivono le regole della governante societaria, dell'assetto organizzativo e dei modi di gestione ed esecuzione delle attività (quali ad esempio: statuto sociale, atti del CdA e dei soci, regolamenti locali, etc.)

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

Documenti di registrazione relativi a controlli interni, tipo audit e riesame

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

In data 08 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. 231/01, entrato in vigore il 04/07/2001, che ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 29/07/95 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la convenzione OCSE del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile però sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, Consorzi, ecc di seguito comunque denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

1. Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi;
2. Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio della attività, l'esclusione o revoca di finanziamento o contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 4, nei casi previsti dagli articoli 7-8-9-10 del c.p.p., gli Enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'illecito configurato dalla legge a carico dell'Ente dipende dalla commissione di uno dei reati, nel suo interesse o a suo vantaggio, previsti e disciplinati dalla sezione terza del D. Lgs. 231/01.

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Alla data di redazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- artt. 24 e 25: reati contro la Pubblica Amministrazione (l'art 25 è stato modificato nel 2012 con in richiamo all'art. 319-quater del codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità");
- art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati (introdotti dall'art. 7 L. 48/2008);
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata (introdotti dall'art. 29 L. 94/2009);
- art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (introdotti dall'art. 6 del D.L. 350/2001 convertito in L. 409/2001);
- art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio (introdotti dall'art. 7 L. 99/2009);
- art. 25 ter: reati societari (introdotti dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002, aggiornati nel 2012 con l'introduzione della lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di "corruzione tra privati" nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile e nel 2015 dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69, articolo 12);
- art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (introdotti dall'art.3 della L. 7/2004);
- art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (introdotti dall'art. 3 della L. 7/2004);
- art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale (introdotti dall'art. 5 della L. 228/2003 e modificati dall'art. 10 L. 38/2006);
- art. 25 sexies: abusi di mercato (introdotti dall'art. 9 della L. 62/2005);
- art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (introdotti dall'art. 9 della L. 123/2007 e modificati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008);
- art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (introdotti dall'art. 63 del D.Lgs. 231/2007 e aggiornati nel 2015 con l'introduzione del reato 648-ter-1 c.p. "Autoriciclaggio" previsto dalla Legge n. 186 del 15/12/2014);
- art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (introdotti dall'art. 7 della L. 99/2009);
- art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotto dall'art. 4 della L. 116/2009);
- art. 25 undecies: Reati ambientali (introdotti dal Dlgs 121/2011 2011 e modificati, con aggiunta di nuove fattispecie, con Legge 22 maggio 2015 n.68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente");
- reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146);
- art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012).

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori requisiti della responsabilità degli enti possono essere distinti in "soggettivi" ed "oggettivi".

I primi sono integrati dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in "posizione apicale"**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- **soggetti "subordinati"**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

I requisiti oggettivi sono rappresentati dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

- Nel caso, invece, il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi, l'ente non ne risponde

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06
				Data:	15/04/2015

soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento

3. METODOLOGIA SEGUITA PER LA ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Contenuti del modello di organizzazione e gestione

Alla luce delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 231/01, il MOG 231 di Biogest S.r.l. intende garantire che lo svolgimento delle prove di attività avvengano nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato, con presentazione e spiegazione al personale.

Il MOG 231 è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato contemplate dal decreto e, in tale ambito, delle possibili condotte illecite che potrebbero essere realizzate nel settore specifico di attività della società.

Il MOG231 è costituito da un insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, come indicato al paragrafo 1, strumentali alla realizzazione della diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato alla prevenzione della commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Il MOG 231 vuole essere risposta efficace per:

- Provvedere all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Definire specifiche procedure dirette a delineare ed attuare le decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

EDIZIONE			REVISIONE				
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06	Data:	15/04/2015

- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Adempiere agli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso;
- Applicare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231.

3.2 Modalità di gestione del modello organizzativo

Il MOG 231 è sottoposto a verifica periodica (almeno annuale, in occasione del riesame di sistema gestione da parte della Direzione o contestualmente alla approvazione del bilancio di esercizio annuale) ed aggiornato quando:

- Lo richieda l'OdV e/o il CdA
- Siano riscontrate violazioni delle prescrizioni
- Si verificano mutamenti dell'organizzazione e/o delle attività della società
- Sia modificato il quadro legislativo di riferimento
- Siano individuate opportunità di miglioramento dal punto di vista organizzativo-gestionale

E' fatto obbligo a chiunque operi nella Società, o collabori con essa, di attenersi alle pertinenti prescrizioni del MOG 231 ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Al fine di facilitare la consultazione del modello da parte di tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni, lo stesso è reso disponibile in copia all'ingresso della azienda, trasmesso via mail a richiesta e prossimamente pubblicato sul sito internet aziendale.

4. METODOLOGIA ADOTTATA

Il processo di predisposizione e formalizzazione del MOG 231 ha previsto le seguenti attività:

- Analisi del quadro generale di controllo della società (Statuto, organigramma, documenti di conferimento poteri e deleghe, delibere del CdA, ecc.)
- Analisi delle modalità operative della società al fine di identificare e valutare le attività sensibili ovvero le attività nel cui ambito possano essere commesse le tipologie di reato considerate;
- Valutazione delle prassi procedurali e dei controlli in essere
- Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali (in corrispondenza di ogni attività sensibile) per descrivere i controlli sul processo di definizione ed attuazione delle decisioni della Società, atti a prevenire la commissione dei reati nonché a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati e loro attivazione;
- Istituzione di un Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 e definizione dei flussi informativi nei confronti dello stesso e tra questo ed il CdA, rispetto alla quale opera in staff;

EDIZIONE			REVISIONE				
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06	Data:	15/04/2015

- Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del MOG 231 nel suo complesso.

4.1 La governante aziendale

Per BIOGEST S.r.l. lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il governo della Società.

Il soggetto deputato alla governante aziendale è il CdA, nonché la struttura organizzativa rappresentata in organigramma, nella revisione corrente.

Per gli aspetti dei processi inerenti le tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro, i principi della governante posti dallo statuto e dalle deleghe, l'assetto organizzativo, gli strumenti di gestione e di controllo sono descritti nelle procedure aziendali facenti parte del sistema di gestione per l'ambiente e la sicurezza.

4.2 Il Sistema di controlli interni

Il sistema di controlli interni ha l'obiettivo di perseguire le seguenti principali finalità:

- Efficacia ed efficienza dei processi aziendali
- Salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite
- Affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali
- Conformità delle operazioni alla legge, nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti, alle procedure interne, alle istruzioni ed ai protocolli.

L'attuale tipologia dei controlli aziendali prevede:

- Controlli in linea svolti nei singoli settori/processi finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- Attività di monitoraggio, svolta dai responsabili delle singole aree/processo e finalizzata a verificare il corretto delle singole attività sottostanti sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- Attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi sulla sicurezza aziendale, sulla protezione dell'ambiente nonché sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

I principi generali ed il sistema dei controlli interni della società sono illustrati nelle procedure del sistema di gestione ambiente e sicurezza, nelle istruzioni e nei protocolli. Tutti i documenti sopra citati fanno parte del MOG 231.

Il personale con qualunque funzione e di qualunque grado è sensibilizzato sulla necessità dei controlli, conoscendo il proprio ruolo ed impegnandosi affinché lo svolgimento dei controlli stessi sia efficace.

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

5. METODOLOGIA PER INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

L'art. 62 lettera a) del D. Lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del MOG 231, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio" cioè di quei processi e di quelle attività in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs 231/01.

E' stata pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta una indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

5.1 Individuazione delle attività "sensibili"

Con riferimento ai reati in precedenza indicati (cfr. punto 2) e suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società, sono identificati i reati astrattamente applicabili alla realtà di Biogest S.r.l.

La valutazione delle attività a rischio di commissione dei reati è stata eseguita a cura di un gruppo di lavoro costituito da soggetti interni ed esterni. Le regole operative prevedono le seguenti fasi:

- Individuazione ed elencazione delle attività svolte dalla azienda;
- Individuazione delle attività associabili ai reati definiti nel D. Lgs. 231/01;
- Individuazione dei rischi di commissione dei reati, associandoli alle attività identificate;
- Valutazione della significatività dei rischi e quindi dell'attività che li ha originati;
- Definizione delle misure volte ad eliminare o, dove non possibile, ridurre la probabilità di commissione del reato.

Le attività svolte possono essere raggruppate nelle seguenti macro categorie:

- Attività operative in campo;
- Attività commerciali e promozionali;
- Attività logistiche;
- Attività contabili e finanziarie;
- Attività informatiche;
- Attività di approvvigionamento di beni e servizi;
- Attività di gestione del personale;
- Attività di laboratorio;
- Attività di consulenza tecnica.

EDIZIONE			REVISIONE				
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06	Data:	15/04/2015

Il gruppo di valutazione opera in base:

- All'esperienza maturata, la cultura generale e la capacità di giudizio dei singoli;
- All'introduzione e/o eliminazione di nuove attività/servizi;
- A procedure/prassi esistenti;
- All'introduzione di nuove convenzioni e/o contratti o eliminazione di quelli esistenti;
- A modifiche nelle procedure o nelle pratiche di lavoro;
- Ai dati raccolti attraverso i sopralluoghi ed interviste a referenti interni e/o esterni;
- A verifiche documentali.

- 13 -

Per la valutazione della significatività dei rischi di reato i componenti del gruppo di valutazione si basano su dati oggettivi raccolti quali ad esempio:

- Accadimenti passati;
- Presenza ed applicazione di procedure operative e/o altre disposizioni interne per tenere sotto controllo le attività svolte direttamente o influenzare le attività svolte da personale esterno per conto della società;
- Le condizioni operative normali e anomale;
- Gli infortuni e/o gli incidenti, le non conformità ed i reclami/comunicazioni relative alle attività;
- Gli aggiornamenti della legislazione;
- Le registrazioni inerenti la formazione svolta dal personale;
- Ogni dato o informazione collegata ad eventuali sviluppi della società.

I componenti del gruppo di lavoro effettuano la valutazione secondo criteri di giudizio generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e soddisfacenti le condizioni di trasparenza.

Nello specifico ogni soggetto compila la check list assegnando i valori secondo i criteri indicati nella seguente tabella.

Il valore di rischio è determinato dal calcolo della media dei punteggi assegnati dal gruppo di lavoro.

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

La valutazione di ogni rischio avviene calcolando la media delle somme dei punteggi assegnati da ogni componente del gruppo di lavoro ai singoli criteri sopra riportati.

Una attività è considerata a rischio significativo di commissione di reato se il valore medio calcolato è maggiore o uguale a 2.

In tal caso, l'organizzazione pone in essere azioni correttive (protocolli, aggiornamento procedure, controlli, definizione di responsabilità, formazione, provvedimenti disciplinari, ecc.) per l'eliminazione/riduzione dei rischi.

- 14 -

5.2 aggiornamento della valutazione delle attività a rischio di commissione di reato

La valutazione e la check list di cui al precedente punto sono rivalutate almeno annualmente (in occasione del riesame della Direzione o di approvazione del bilancio di esercizio), con supervisione dell'Organismo di Vigilanza e/o in occasione di:

- significative modifiche/modificazioni delle attività operative della società;
- introduzione di nuovi servizi con possibili attività sensibili;
- segnalazioni o accadimenti significativi occorsi a rischio di commissione di reati.

La valutazione dovrà riportare il dettaglio e la pianificazione delle azioni correttive da attivare per i casi con indice di rischio pari o maggiore alla soglia di significatività, di cui al paragrafo precedente. I punteggi assegnati a ciascun rischio saranno rivisti a seguito di verifica dell'attuazione e dell'efficacia dei succitati interventi correttivi.

6. SISTEMA DI CONTROLLO, DEFINIZIONE, ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

Con riferimento alle attività a rischio di reato espressamente individuate, il MOG 231 prevede specifici documenti contenenti la descrizione formalizzata:

1. Delle modalità interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle relative attività e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
2. Delle modalità di registrazione e conservazione degli atti e delle informazioni, in modo da assicurare la trasparenza e verificabilità delle stesse;
3. Delle modalità di controllo della conformità e dell'attuazione del MOG 231.

Ove previsti, sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale e per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante la determinazione di puntuali soglie quantitative, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità affidate alle singole persone. Il superamento dei limiti di cui sopra, può avere luogo nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dal CdA.

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06
				Data:	15/04/2015

Deroghe ai protocolli ed alla procedure previsti nel MOG 231 sono ammesse in caso di impossibilità temporanea e motivata di attuazione delle stesse. La deroga deve essere approvata dai competenti organi aziendali e comunicata all'OdV.

7. MAPPA DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ad integrazione di quanto già specificato al paragrafo 6, le operazioni che comportano utilizzo o incasso di risorse finanziarie sono regolamentata dai protocolli PT02 gestione rapporti con la pubblica amministrazione e PT03 Gestione appalti pubblici ed attività commerciali.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività ed i requisiti dell'OdV sono descritti nel PT 05 Organismo di vigilanza – gestione ed attività.

Su richiesta dell'OdV, l'interlocutore interpellato fornisce ogni informazione necessaria per la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali adottate.

L'OdV può accedere a tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'attuazione del MOG 231.

9 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

Chiunque rilevi situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la azienda al rischio di reato, ha l'obbligo di inoltrare immediata segnalazione al proprio diretto responsabile e, ove del caso, all'OdV, mediante posta elettronica indicati nella bacheca aziendale.

Le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno oggetto di valutazione da parte dell'OdV e l'esito della discussione, compreso il caso di non luogo a procedere, sarà registrato nel verbale della seduta dell'OdV ed inviato per conoscenza al CdA.

L'OdV della società agirà in modo da garantire il segnalante/esponente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Sono oggetto di segnalazione all'OdV anche:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

- Le richieste di assistenza legale inoltrare dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- Le variazioni significative nell'assetto della struttura organizzativa, ivi compresa la formalizzazione o la revoca di eventuali deleghe;
- I provvedimenti disciplinari attivati, rilevanti rispetto ai reati di cui al MOG 231, le eventuali sanzioni irrogate, fatta eccezione per i meri richiami verbali.

10. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Biogest Srl ha attivato, quale aspetto essenziale per l'effettività del MOG 231, un sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle regole di condotta previste dallo stesso, al fine della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/01. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poichè le regole di condotta imposte dal MOG 231 sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possa determinare.

Il tipo e l'entità dei ciascuno dei provvedimenti disciplinari, sarà individuato tenendo conto:

- Dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Dalle mansioni del lavoratore;
- Dalla posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti ed i dirigenti

Le modalità di attivazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e dirigenti sono descritte nel protocollo PT07 Sistema disciplinare

10.2 Misure nei confronti degli amministratori

Chi rileva una violazione della legislazione vigente o delle procedure interne da parte di uno o più Amministratori della società, ha l'obbligo di inoltrare la segnalazione ai soci, all'OdV ed al CdA; i Soci, con o senza l'acquisizione del parere del CdA, attiveranno le opportune iniziative previste dalla legislazione e/o dagli accordi contrattuali.

Le tipologia e l'entità dei provvedimenti da adottare nei confronti degli amministratori sono le seguenti:

- Contestazione scritta

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data: 15/09/2011	Numero:	06	Data: 15/04/2015

- Sospensione temporanea dalla carica, con o senza corresponsione del compenso;
- Revoca dalla carica, con o senza possibilità di reintegro

10.3 Misure nei confronti del datore di lavoro ex art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08

I provvedimenti sono di competenza del CdA e seguono le tipologie indicate per gli amministratori.

- 17 -

10.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi e dell'Organismo di Vigilanza

Ogni comportamento attuato da collaboratori, consulenti (compresi RSPP e MC), fornitori, partner o da altri terzi aventi relazioni d'affari con la società, in violazione delle previsioni del MOG 231, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico ovvero anche in loro assenza, la insoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Le regole di verifica dei fornitori sono contenute nella specifica procedura PQ06.

I provvedimenti di sospensione o interruzione del rapporto di collaborazione sono attivati in conformità alla medesima procedura.

11 VERIFICHE PERIODICHE

Le modalità di conduzione delle verifiche periodiche sono indicate nel protocollo PT05 Organismo di Vigilanza – Gestione ed attività

Dell'esito delle verifiche sarà informato il CdA con verbalizzazione delle conseguenti considerazioni del caso.

12 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente manuale si integrano con quelle del Codice Etico, che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti interessati.

EDIZIONE			REVISIONE		
Numero:	1	Data:	15/09/2011	Numero:	06
				Data:	15/04/2015

13 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

La documentazione a supporto dei processi descritti nel presente manuale è quella indicata a pagina 4/18 del presente manuale.

A questa si aggiunge la documentazione afferente il Sistema di Gestione Qualità integrato e conforme alle norme UNI CEI EN ISO 17025 + UNI EN ISO 9001, al Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) ed al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza (BS OHSAS 18001).

EDIZIONE		REVISIONE	
Numero:	1	Numero:	06
Data:	15/09/2011	Data:	15/04/2015